

COMUNE DI PREORE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO **per l'utilizzo delle nicchie ossario e cinerario**

Art. 1

Il Comune può concedere l'uso ai privati di nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali ed urne cinerarie.

Art. 2

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle nelle nicchie ossario di cui all'art. 3.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco avente le seguenti caratteristiche:
dimensioni cm 26x24x52 – spessore non inferiore a mm. 0,660 e debitamente chiusa.

Art. 3

1. Le nicchie ossario presenti nel cimitero possono essere concesse:
 - a) per la tumulazione, su richiesta di chi vi abbia interesse e nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, dei resti mortali derivanti dalle esumazioni ordinarie e straordinarie e dalle estumulazioni;
 - b) per la tumulazione delle urne cinerarie.
2. La concessione delle nicchie ossario per la finalità di cui al comma 1. lett. a) avrà una durata pari ad anni trenta; per la finalità di cui al comma 1 lett. b) pari ad anni sessanta. In entrambi i casi la concessione si intende non rinnovabile ed alla scadenza della stessa il Comune rientrerà in possesso della nicchia facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o disponendo delle ceneri secondo la normativa vigente in materia.
3. Solamente le nicchie contenenti le urne cinerarie potranno contenere una seconda urna cineraria. In questo caso la concessione sarà rinnovata con la stessa durata di cui al comma 2 a decorrere dal giorno in cui verranno immessi i resti mortali della seconda persona.

4. Le nicchie saranno assegnate esclusivamente al momento della esumazione o estumulazione dei resti mortali o della cremazione della salma, seguendo il seguente ordine:
 - nicchie ossario: lato nord del manufatto con inizio dall'alto verso il basso da sinistra a destra;
 - nicchie cinerarie: lato ovest con inizio dall'alto verso il basso da destra a sinistra.
5. Il Comune provvederà a fornire direttamente la cassetta di zinco in cui raccogliere i resti mortali, avente le caratteristiche di cui al precedente art. 1; provvederà altresì alla fornitura e posa della lapide recante cognome e nome, data di nascita e di morte del defunto e fotografia, posta in opera in conformità allo schema allegato.
6. Il rilascio della concessione di ciascun loculo ossario o loculo cinerario individuale e il rinnovo del loculo cinerario sono subordinati al pagamento della tariffa pari ad € 600,00 (seicento).
7. La concessione dei loculi deve risultare da regolare atto scritto, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 di data 29.09.2010.

IL SINDACO
Paolo Paletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Malfatti rag. Walter

Pubblicato all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal 04.10.2010 al 14.10.2010 senza opposizioni.

Lì 15.10.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Malfatti rag. Walter
